



ASSOGRAFICI - Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici



AGLI ETICHETTIFICI
AI FORNITORI

LORO SEDI

VV/mf
Prot.n.70/II/2
Milano, 2 aprile 2009

Oggetto: Presenza di 4-metilbenzofenone negli inchiostri UV

A seguito di alcune richieste riguardanti l'uso d'inchiostri UV contenenti il fotoiniziatore 4-metilbenzofenone (4-MBP), da solo o in combinazione con il benzofenone (BP), Vi segnaliamo che, nello scorso mese di febbraio, la Commissione Europea aveva comunicato tramite il sistema di allerta rapido, RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed, la contaminazione di un tipo di confezione di “muesli” venduta in Germania, spiegando che era stata causata dalla migrazione dell'inchiostro, dal cartone stampato all'alimento, passato attraverso il sacchetto di polietilene che non ha la funzione di barriera.

A seguito dell'evento, la European Food Safety Authority – EFSA –, in base ai primi dati disponibili, ha dichiarato che il consumo, per un breve periodo, dei summenzionati prodotti, ancorché contaminati, non dovrebbe prospettare dei rischi sanitari per i consumatori. In attesa di ulteriori accertamenti, Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha avviato, in collaborazione con l'Istituto Superiore della Sanità, le procedure di monitoraggio, ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, in merito alla presenza del 4-metilbenzofenone nei prodotti alimentari sul mercato, con l'avvertenza che il riscontro di una quantità di 4-metilbenzofenone + benzofenone superiore a 0,6 mg/kg di alimento comporterà il ritiro del prodotto.

Sotto il profilo legislativo, nazionale e comunitario, i riferimenti sono:

- Regolamento (CE) n. 1935/2004, in base al quale tutti i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti, o suscettibili di venire in contatto con gli alimenti, non devono trasferire ai prodotti alimentari, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, delle componenti che possono costituire un pericolo per la salute o comportare un inaccettabile cambiamento della composizione dell'alimento o un deterioramento delle sue caratteristiche qualitative e organolettiche.
- Regolamento (CE) n. 2023/2006, riguardante le GMP, in vigore dal 1° agosto 2008, che ha stabilito delle buone pratiche di fabbricazione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, fornendo, altresì, delle indicazioni specifiche per i processi che prevedono l'applicazione di inchiostri da stampa sul lato di un materiale o di un oggetto non a contatto con il prodotto alimentare, onde limitare il rischio di contaminazione per trasferimento delle sostanze presenti sulla superficie stampata al lato a contatto con l'alimento.



ASSOGRAFICI - Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici

- DPR 777, del 23 agosto 1982 (parte sanzionatoria), nonché il DM 21 marzo 1973 (materiali regolamentati in modo specifico).

I citati Regolamenti (CE) richiamano la responsabilità individuale di tutti gli operatori e di tutti i settori, ognuno secondo le sue specificità (cartiere, aziende grafiche e cartotecniche, produttori di film, adesivi, inchiostri, ecc.) all'interno della filiera del packaging alimentare, peraltro chiarendo che essa non può essere trasferita da un membro all'altro all'interno della stessa.

Per quanto riguarda la stampa di etichette autoadesive si deve sottolineare che la struttura del supporto autoadesivo (carta o film) consente di ridurre al minimo il sopra citato rischio di contaminazione poiché:

- nel caso in cui l'inchiostro non fosse completamente essiccato, e quindi fissato alla carta o al film, l'eventuale effetto di controstampa si verificherebbe sul materiale protettivo che viene eliminato dopo aver staccato l'etichetta,
- l'etichetta autoadesiva è, solitamente, applicata su materiali d'imballaggio che possono costituire barriera (vetro, latta, foil, Pet/SiOx, mentre per i materiali plastici tale effetto dipende dalla loro composizione e spessore) e quindi non è a diretto contatto con l'alimento confezionato.

Ove l'etichetta fosse destinata al contatto alimentare, o si possa ragionevolmente prevedere che possa essere messa a contatto con prodotti alimentari o che possa trasferire i propri componenti ai prodotti alimentari in condizioni d'impiego normale e prevedibile, l'etichettificio che intenda impiegare per la stampa inchiostri UV, deve chiedere al proprio fornitore inchiostri a bassa migrazione e comunque idonei allo scopo prefigurato, nonché, ove ritenuto necessario, una certificazione sulla presenza o meno di 4-metilbenzofenone, da solo o in combinazione con il benzofenone.

Per quanto riguarda la conformità alle buone pratiche di fabbricazione "GMP" Vi ricordiamo che nel 1° Quaderno Gipea sono indicati i "cardini della sicurezza alimentare" con i suggerimenti per impostare i sistemi di assicurazione, controllo e documentazione della qualità.

Infine, Vi suggeriamo la consultazione del sito EuPia (www.eupia.org), Associazione Europea dei Fabbricanti d'Inchiostri, con la lettura delle "Pubblicazioni" riguardanti l'uso degli inchiostri per la stampa esterna di imballi per alimenti.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.

Il Segretario

Valter Viscardi